

XVII LEGISLATURA

Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet

Resoconto stenografico

Seduta n. 5 di lunedì 12 gennaio 2015

La riunione inizia alle 10,40

PRESIDENTE. Buongiorno a tutti.

Saluto e ringrazio per aver accolto il nostro invito Antonello Soro, Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Angelo Marcello Cardani, Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Giovanni Pitruzzella, Presidente dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

Saluto il professor Rodotà e anche tutti i componenti della Commissione qui presenti.

Ricordo ai nostri ospiti che questa è una commissione a composizione mista, ossia composta da deputati e da esperti.

Quella di oggi è la seconda seduta di un ciclo di audizioni che la Commissione ha avviato lo scorso novembre, proprio per acquisire sulla bozza della Dichiarazione per i diritti in Internet anche l'avviso e il contributo dei rappresentanti delle varie istituzioni competenti in materia, ma anche di operatori del settore, di esperti e delle associazioni di categoria.

La giornata odierna è, quindi, dedicata allo svolgimento delle audizioni del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità Garante per le Comunicazioni.

Inviterei i nostri ospiti a fare una relazione di dieci, massimo quindici minuti per poi dare spazio ad una fase di dibattito con domande da parte dei componenti della Commissione.

Mi scuso in anticipo perché alle 11,30 ci sarà una seduta della Giunta per il regolamento e quindi non mi potrò trattenere. Sarà il Professor Rodotà a continuare il coordinamento di questa seduta. Darei subito avvio alle audizioni dando la parola al dott. Antonello Soro, Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Prego dott. Soro.

ANTONELLO SORO, *Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*. Grazie Presidente per l'opportunità di questa audizione e anche per

aver promosso questa Commissione, iniziativa davvero straordinaria nel contesto delle istituzioni parlamentari europee.

L'elaborazione, da parte di questa Commissione, della "Dichiarazione dei diritti in Internet" è un'iniziativa importante perché contribuisce a promuovere nei cittadini la consapevolezza dei propri diritti nello spazio digitale e, insieme, nei responsabili delle istituzioni, la coscienza dei nuovi doveri.

La dimensione digitale è sempre di più il nostro "reale" spazio di vita: l'orizzonte concretissimo cui affidiamo la nostra esistenza, privata e pubblica. Ne consegue che – e questa è davvero la "cifra" dell'attività e dell'azione della nostra Autorità - proteggere i dati personali (cioè le parti di noi che consegniamo alla rete) vuol dire proteggere la nostra libertà e - io credo senza estremizzare - la nostra stessa vita.

Accanto alla straordinaria capacità di promuovere processi inclusivi, di partecipazione democratica e pluralistica, infatti, Internet ha anche dimostrato - con l'ambivalenza propria di ogni tecnologia - di poter amplificare, con effetti dirompenti, atti discriminatori, violenti, vessatori, spesso nei confronti dei soggetti più fragili o di quanti siano percepiti (e rappresentati) come diversi.

Alcune delle forme più insidiose della criminalità, anche organizzata, presuppongono oggi lo sfruttamento abusivo di dati personali, il furto d'identità, la frode informatica, quando non addirittura veri e propri attentati alla sicurezza nazionale realizzati in via cibernetica.

Ma, anche tralasciando i fenomeni connessi all'uso illecito e dunque, pur nel suo "fisiologico" funzionamento, la rete espone gli utenti a rischi che non devono essere sottovalutati.

La profilazione e il monitoraggio delle scelte individuali (espresse dal comportamento online), consentono ad esempio diverse e più sottili strategie di esclusione.

Questi rischi di omologazione e discriminazione possono essere prevenuti soltanto con un consapevole esercizio, da parte di ciascuno, dei propri diritti in rete e con un impegno delle istituzioni tutte, nella consapevolezza che fenomeni globali - propri dello spazio digitale - esigono risposte altrettanto globali.

In questo senso troviamo irrinunciabile la prospettiva in cui si colloca la Dichiarazione -ovvero la promozione di quei principi nelle sedi internazionali -, pur essendo consapevoli dei limiti che incontra l'affermazione di una stessa regola in ordinamenti (e quindi in contesti sociali, politici, istituzionali) profondamente diversi tra loro.

Ciò che certamente condividiamo - e che abbiamo da tempo sostenuto - è la necessità di non lasciare la rete agli imperativi, mai egualitari, della *lex mercatoria*, demandando così a quella "legislazione privata" delle condizioni generali di contratto la garanzia, su scala mondiale, dei diritti fondamentali.

Perché, come ha ricordato la Corte di giustizia nella sentenza Costeja contro Google Spain, i diritti fondamentali non possono essere assoggettati alla mera logica

del profitto, in armonia con il principio personalista sancito dal preambolo della Carta di Nizza e quindi in qualche modo dalla Costituzione dell'Europa.

Non si tratta di giuridificare uno spazio che altrimenti, lasciato alla discrezionalità dell'etica individuale, troverebbe un suo "ordine privato": si tratta invece di difendere la libertà della rete dall'egemonia dei grandi monopolisti della rete da un lato e, dall'altro, dalle imposizioni dittatoriali degli Stati totalitari.

È dunque apprezzabilissima la scelta di pervenire a uno standard comune omogeneo, a livello globale, nella tutela dei diritti (della persona, oltre che della personalità) in rete, che garantisca ai cittadini di ciascun Paese - e qualunque sia la legge applicabile - uno statuto essenziale di garanzie e libertà, che è poi oggi il vero statuto della cittadinanza nella società digitale e della democrazia elettronica.

Ovviamente, questo "paniere" di diritti deve potersi attestare su un minimo denominatore comune, quale ad esempio quello considerato dalla Dichiarazione, che per quanto duttile non scenda oltre una certa soglia di astrazione, affermando come irrinunciabili talune garanzie che segnano davvero il punto di non ritorno nel processo di costituzionalizzazione dello spazio digitale.

È questo lo spirito con cui dobbiamo accostarci alla Dichiarazione, consapevoli che molte delle affermazioni lì contenute possono apparire - a chi, come noi europei e italiani in particolare, è aduso a un livello assai elevato di garanzie in materia di protezione dati - scontate se non, addirittura, a volte anche riduttive rispetto alla nostra legislazione.

Rispetto a queste difformità, dunque, dobbiamo invece apprezzare l'affermazione, a livello globale, di diritti che in ordinamenti diversi dal nostro non hanno ancora riconoscimento, neppure formale, per la costruzione di un diritto pubblico (stavolta non più solo europeo) dello spazio digitale.

Le osservazioni che di seguito svolgerò si limiteranno, dunque, ai soli aspetti della Dichiarazione suscettibili - a mio parere - di un ulteriore passo avanti, non certo nell'ottica del necessario adeguamento alla legislazione italiana, ma della promozione di istituti necessari per assicurare quello che è stato efficacemente definito l'"habeas data", in un tempo nel quale si concretizza la riduzione del corpo a dati e l'espressione digitale delle identità personali.

Importante abbiamo trovato anzitutto, all'articolo 4, la qualificazione del diritto alla protezione dei dati personali come sintesi di libertà, eguaglianza, dignità; 'pietra angolare' di ogni sistema democratico nell'epoca della cittadinanza digitale.

La norma va poi letta insieme agli articoli 6 e 7 perché è il loro combinato disposto a riflettere, nella reciproca integrazione, le varie componenti del diritto alla protezione dei dati personali: la garanzia da ogni forma di "schedatura" e discriminazione quale condizione per potere liberamente esprimersi; il diritto al controllo sui propri dati e sull'uso che altri ne facciano; la libertà nell'espressione del consenso, che dev'essere effettiva soprattutto nei rapporti caratterizzati da asimmetria e squilibrio di potere, rischiandosi altrimenti nuove forme di prevaricazione dei più deboli.

Degno di nota è, in questo senso e particolarmente da me apprezzato, il penultimo comma dell'articolo 4, che recupera quella dimensione antidiscriminatoria che è alle origini della legislazione sulla protezione dei dati, in Italia affermata addirittura con lo Statuto dei lavoratori.

Analogo fine antidiscriminatorio ha, certamente, l'affermazione della neutralità della rete e dell'universalità dell'accesso, che nell'impedire ogni forma di censura in ragione del contenuto o dell'utente, rappresenta la principale garanzia del carattere effettivamente democratico della rete.

Apprezzabile è, poi, l'espressa qualificazione come dato personale dei dati identificativi dei dispositivi che, consentendo di ricostruire il nostro comportamento in rete, almeno per approssimazione, possono rivelare aspetti privatissimi della nostra vita.

Importante anche la garanzia del singolo rispetto alle attività di profilazione e sfruttamento commerciale dei dati personali, così da impedire che gli interessi economici prevalgano sulle libertà individuali, come ci ha ricordato appunto la Corte di giustizia.

Sotto altro profilo, ne deriva che un'implicita tutela rispetto all'uso dei cosiddetti "metadati", ovvero delle tracce "esterne" della navigazione che, proprio in quanto prive di "contenuto" sono in alcuni ordinamenti meno garantiti dei dati "identificativi" (ad esempio negli Stati Uniti, come sappiamo).

Tuttavia, essendo il passaggio non del tutto chiaro nella stesura della bozza, sarebbe preferibile con la giusta articolazione, estendere espressamente la riserva di legge e giurisdizione lì sancita per le intercettazioni in senso stretto, ad un'attività, quale quella di acquisizione dei tabulati, dei dati di traffico, la cui invasività non va sottovalutata, anche qui va bene ricordare la Corte di giustizia sulla sentenza sulla *data retention*.

Con la sentenza Digital rights dello scorso aprile, infatti, la Corte ha dichiarato illegittima, per violazione del principio di proporzionalità, la direttiva sulla *data retention*, ritenendola carente delle garanzie minime, necessarie per impedire che un così prezioso mezzo di ricerca della prova degeneri in uno strumento di sorveglianza di massa, oltretutto poco utile alle indagini se privo della necessaria selettività.

Dell'articolo 6 apprezziamo invece, per altro verso, la previsione della riserva di giurisdizione per ogni tipo di intercettazione, dunque evidentemente anche per quelle di natura preventiva di competenza delle agenzie di intelligence che, come noto, solo in pochi Paesi (prevalentemente europei) richiedono un vaglio giudiziale, sia pure solo estrinseco.

Il tema è di grande attualità, per effetto della grande emozione suscitata dai gravissimi atti terroristici di Parigi.

Mi permetto in questa circostanza di sottolineare che nel rapporto tra sicurezza e privacy si dovrebbe avere sempre un atteggiamento coerente, nel rispetto del grande equilibrio che ispira la nostra Costituzione.

E andrebbero evitate oscillazioni tra la recente planetaria indignazione per la scandalosa sorveglianza del Datagate e le pulsioni da più parti registrate in queste ore

per una frettolosa compressione delle garanzie che il nostro ordinamento riserva per la protezione dei dati personali.

L'esperienza ci ha insegnato che una intrusione sistematica e indiscriminata nelle comunicazioni dei cittadini non risolve le difficoltà dell'indispensabile contrasto al terrorismo. E non mi riferisco, quando parlo di queste pulsioni, al PNR (Passenger Name Record) di cui hanno discusso in questi giorni i governi dell'Unione.

Tornando al testo, l'articolo 5, nel sancire il contenuto del diritto all'autodeterminazione informativa, dovrebbe forse prevedere più specifiche cautele rispetto alle raccolte massive di dati personali, con un generale obbligo di privilegiare dati anonimi, per i quali siano previste adeguate garanzie rispetto ai rischi di reidentificazione, sia pure mediata.

Garanzie che andrebbero previste espressamente anche rispetto al riutilizzo dei dati "generati e detenuti dal settore pubblico", ai sensi dell'articolo 5, che con norma di valenza generale detta i criteri per la governance della rete.

L'infinita riproducibilità e riutilizzabilità degli "open data" è, infatti, una delle prerogative della rete tale da renderla uno straordinario fattore di partecipazione democratica, di progressione sociale inclusiva, di diffusione dell'informazione, della cultura e della trasparenza dell'azione amministrativa.

E tuttavia, questa medesima caratteristica, se non adeguatamente disciplinata, rischia anche di violare la dignità dei cittadini, come avverrebbe, solo per fare qualche esempio, se i dati sulla malattia dei dipendenti pubblici o sull'assunzione degli appartenenti a categorie protette (invalidi, ecc.) venissero divulgati in forma solo apparentemente anonima, ma in realtà tale da consentire l'identificazione dell'interessato.

Anche rispetto ai big data, dunque, le maggiori garanzie per l'interessato deriveranno dal rispetto dei principi di proporzionalità, non eccedenza, finalità, che forse sarebbe opportuno richiamare espressamente, nella loro reciproca integrazione.

Se apprezzabili e complete appaiono le norme sull'identità digitale e la libera costruzione della personalità (articolo 8), qualche riflessione in più stimola invece l'articolo 9, ove l'equilibrio tra anonimato in rete e tutela di chiunque sia lesa da comportamenti illeciti tenuti online, è realizzato prevedendo la reversibilità e tracciabilità dell'anonimato (e quindi la possibilità di identificazione dell'agente) in base a provvedimento giudiziale, nei casi previsti dalla legge.

Questo bilanciamento - assolutamente soddisfacente in un ordinamento democratico - proprio perché affidato alle tipiche garanzie liberali della riserva di legge e di giurisdizione, rischia tuttavia di rivelarsi inadeguato in contesti appena meno liberali del nostro.

In un ordinamento in cui il potere legislativo non sia espressione della volontà popolare e in cui l'ordine giudiziario sia privo di reale autonomia e indipendenza, infatti, non è difficile immaginare come le deroghe all'anonimato possano essere invece utilizzate dal regime per reprimere il dissenso e le minoranze.

E quindi saremmo tentati di auspicare in quei contesti forme di anonimato assoluto, come preconditione della libertà di espressione del pensiero e di partecipazione politica.

E tuttavia, siamo realisticamente consapevoli che nella realtà globale gli steccati nazionali dei diversi regimi giuridici sono destinati a cedere e, quindi, il doppio regime del tutto utopico (anonimato assoluto per gli Stati illiberali e anonimato protetto e tracciabile nelle democrazie) non avrebbe concrete possibilità di affermazione.

Ma ho voluto richiamare questa affermazione perché come spesso accade, sul governo della rete si riflettono tensioni che rimandano a temi più ampi: la disciplina dell'anonimato esprime, forse più e meglio di ogni altra questione, il rapporto tra autorità e libertà; tra diritti civili individuali ed esigenze collettive; tra ragion di Stato e Stato di diritto.

Le soluzioni non sono sempre agevoli da ricercare, ma certamente la riflessione su questi temi costituisce una ineludibile premessa per governare la complessità del nostro tempo.

Vado a concludere Presidente. Nel tentativo di adeguare il diritto a una realtà che rischia di sfuggirgli per la rapidità dell'evoluzione tecnologica, non bisogna sottovalutare le implicazioni di sistema che ha ogni istituto giuridico.

Sul diritto all'oblio, ad esempio, e mi soffermo un attimo solo su questo aspetto che però considero molto rilevante, l'articolo 10 prevede la legittimazione di chiunque a conoscere i casi nei quali altri abbiano ottenuto la deindicizzazione di propri dati personali, ovvero la sottrazione alla reperibilità, con i motori di ricerca, di notizie a partire dal solo nominativo dell'interessato, pur conservandole, nella loro integralità, nel sito-sorgente.

Si dovrebbe quindi, evidentemente, pubblicare - mi chiedo se sempre in rete - un elenco dei soggetti che abbiano esercitato questa prerogativa.

In tal modo un diritto, quale quello all'oblio - affermatosi come garanzia di una "biografia non ferita" dallo stigma della memoria eterna della rete - rischierebbe, con un'eterogenesi dei fini, di rivolgersi nel suo opposto.

E questo non pare condivisibile, dovendosi invece preservare la natura autentica del diritto all'oblio, che già di per sé consente di coniugare memoria collettiva e storia individuale; giudizio pubblico e identità personale.

Nel senso da noi auspicato e quindi diciamo in contrasto con questa ipotesi che pure è stata evocata dal principale motore di ricerca si muovono, in modo esplicito, le Autorità europee che nello scorso mese hanno votato all'unanimità un documento molto espressivo di indirizzo sul tema.

Penso che dobbiamo sempre garantire che la tecnica sia alleata, invece che nemica, dei diritti. E che la rete, sfuggendo alle opposte tentazioni della censura e dell'anomia, promuova le libertà e i diritti di ciascuno.

Del resto, la prima attuazione che della sentenza Costeja sta dando Google dimostra come il diritto all'oblio, in particolare nella forma della deindicizzazione, non rappresenti in alcun modo un ostacolo al diritto di informazione.

Le richieste di deindicizzazione sono state infatti respinte in circa, forse oltre, il 60 per cento dei casi (ed è interessante notare come in Italia questa percentuale sia più alta), secondo criteri e valutazioni tendenzialmente condivisibili, come dimostra anche il fatto che nella maggioranza dei casi il Garante, adito successivamente al rigetto, non è pervenuto a soluzioni difformi. Di fondo poi ci sono dei casi in cui invece il nostro giudizio è stato diverso.

Questo dimostra (a dispetto degli allarmi, qualche volta anche interessati, per le gravissime conseguenze di questa sentenza), che l'applicazione dei principi della protezione dati ai giganti della rete non solo è possibile ma è doverosa e più in generale, che non vi possono essere per nessuno zone franche nel rispetto dei diritti fondamentali.

È questo, al di là di ogni possibile valutazione sui singoli contenuti, il più importante e decisivo portato della Dichiarazione che quanto mai opportunamente voi avete deciso di redigere e che rimane un punto di riferimento per noi ineludibile.

PRESIDENTE. La ringrazio dott. Soro. Grazie per la puntualità della sua relazione che ci sarà di grande utilità perché ha messo a fuoco articolo per articolo quello che secondo lei sono i punti da rafforzare; quanto da lei messo in evidenza costituirà per noi motivo di riflessione.

Cedo ora la parola al prof. Angelo Marcello Cardani, Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

ANGELO MARCELLO CARDANI, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Grazie Presidente. Ringrazio la Commissione per aver avuto la gentilezza di chiedermi di partecipare a questa audizione.

Sono particolarmente soddisfatto in quanto credo che il tema oggetto dei lavori di questa Commissione sia importante e complesso, tale da richiedere un'iniziativa in questo senso.

La sua complessità consiste nel fatto di dover coniugare una serie di principi giuridici con delle opinioni, ormai parzialmente radicate, presso l'opinione pubblica richiamando dunque il Parlamento a svolgere questo compito. Tenendo presente che c'è un'area molto vasta che non è ancora definita e speriamo che lo sia grazie ai lavori.

Farò delle osservazioni diffuse che sono peraltro meglio sistematizzate in un documento che metterò a disposizione.

Si tratta, lo ripeto, di un campo nel quale dobbiamo intervenire nella misura in cui la sua utilizzazione nella vita quotidiana diventa sempre più impellente, sempre più importante, sempre più totalizzante. Esso non può essere lasciato alle sentenze delle varie Corti di giustizia europee o nazionali, ma deve avere una sistematizzazione intellettuale coerente con tutte le norme esistenti. Prendiamo, ad esempio, un punto che emerge continuamente, ossia il cosiddetto principio della neutralità della rete, un dogma che la rete ha sempre avuto. Io ho iniziato a lavorare con quella che si chiamava EARNET - una rete di calcolatori universitari negli anni '80-

e da questi primi esperimenti è emerso il concetto di rete come libertà che è affascinante e che va preservato il più possibile. La neutralità della rete ha tuttavia, come controparte, un principio che, secondo me, è altrettanto importante e cioè la cosiddetta gestione del traffico o *traffic management*. Non possiamo evitare di renderci conto che ci sono, chiamiamoli così, dei colli di bottiglia o degli ostacoli tecnici e fisici. Noi contiamo sempre sul progresso per spostare i limiti più in là ma i limiti continueranno ad esserci. Non dimentichiamo che la pervasività di Internet è garantita dal fatto che su Internet si svolge una attività che ha un riscontro economico estremamente importante e che deve essere in qualche modo difeso. Pertanto, neutralità sì come principio e gestione della neutralità in maniera attenta. Mai come in questo caso è appropriata l'espressione secondo la quale il diavolo sta nel dettaglio.

Allo stesso modo, il cosiddetto principio dell'accesso. L'accesso è evidentemente uno strumento fondamentale per garantire la democrazia e la libertà sulla rete. Accesso che, in linea di principio, non è discusso ma che, nella realtà, diventa complesso dal punto di vista dell'attrezzatura che garantisce il traffico sulla rete. Se noi guardiamo cosa succede, ad esempio, nel nostro Paese dove l'accesso è formalmente libero ma in realtà la portanza - se posso usare questo termine - o la capacità di traffico della rete è molto diversa a seconda che si viva in una grande città o in zone diciamo a fallimento di mercato. È chiaro che vi è un problema essenzialmente tecnico e un problema di investimenti. L'accesso, quindi, è garantito anche dalla capacità dello Stato - o di chi, problema non indifferente - di garantire quegli investimenti necessari a far sì che poi il traffico sia uguale per tutti e, ovviamente, questo è strettamente legato al problema della neutralità che abbiamo visto prima.

D'altronde abbiamo anche un ulteriore problema che riguarda l'accesso, ossia quello che viene chiamato *cultural divide* e cioè l'alfabetizzazione o il grado di interazione da parte del pubblico con gli strumenti.

Con l'accesso alla rete senza un'adeguata competenza - per carità niente di drammatico - non si ha la capacità di comprendere quali siano gli obiettivi che si possono raggiungere e la strumentazione necessaria per capire e raggiungerli. Questo è importante e di nuovo ci si chiede a chi spetti il compito di aumentare la capacità, chiamiamola alfabetizzazione : se sia un compito che resta alla sfera privata o debba in qualche modo essere coinvolta la sfera pubblica. Da un lato, dobbiamo stimolare la domanda con interventi di alfabetizzazione, dall'altro stimolare o rafforzare l'offerta con interventi di investimento in reti veloci.

Tutto ciò perché una volta che sarà garantito a tutti un accesso alla rete qualitativamente accettabile per tutti si porrà il vero tema, cioè Internet non è oggi un'opzione per i cittadini che vogliono in qualche modo dilettersi ma è uno strumento di democrazia economica e democrazia politica, nella misura in cui consente accesso a opinioni, a idee e a posizioni politiche. Quindi tende ad avvicinarsi sempre più a quella che è la definizione di un servizio universale, nella misura in cui diventa uno strumento che può causare delle evidenti discriminazioni tra i cittadini. Se queste discriminazioni sono eliminabili o eliminate, il concetto di servizio universale diventa

più riconoscibile nel tipo di operazione politica. D'altra parte, all'interno di questo enorme veicolo di democrazia si nascondono problemi giuridici estremamente complessi e raffinati sui quali, per brevità, sorvolerò e che sono comunque accennati nel documento che lascerò all'attenzione della Commissione.

Citerò solo un paio di punti. Il tema dell'anonimato sulla rete. Il fatto che non di rado chi utilizza linguaggi inappropriati su Internet rimanga anonimo introduce al tema delicatissimo della eventuale responsabilità del gestore del sito. Secondo il canone sostanzialmente estraneo alla rete, ma ben presente alla vecchia disciplina editoriale e radiotelevisiva, della cosiddetta responsabilità editoriale: tema di enorme delicatezza con implicazioni che afferiscono alla sfera di principi costituzionali e sui quali, non a caso, anche la giurisprudenza è apparsa ancora piuttosto incerta. Né io né l'autorità abbiamo ricette al riguardo e, pertanto, segnaliamo solo il problema ma suggeriamo, comunque, la necessità di distinguere tra il diritto all'anonimato della singola persona dall'anonimato del soggetto che organizza la pagina web, persona fisica o giuridica che sia, che dovrebbe assumere una specifica responsabilità in ordine alla pubblicazione e della diffusione di notizie e informazioni, tanto più se finalizzate ad attrarre visitatori. In questo caso una pagina web o un sito non sono diversi dai tradizionali mezzi di comunicazione di massa - giornali, televisioni e radio - e mi chiedo, al riguardo, se non sia ormai matura l'esigenza di un aggiornamento dell'articolo 1 della legge n. 62 del 7 marzo 2001 in tema di definizione di disciplina del prodotto editoriale.

L'insieme di queste riflessioni credo ci porti direttamente alla conclusione che il servizio pubblico è un elemento irrinunciabile quando si discute di Internet. Questo è stato chiarito particolarmente nel passaggio dal cosiddetto Web 1.0 al Web 2.0. Da una situazione di utilizzo di mera consultazione con testi statici, con ipertesti informativi senza possibilità di interazione tra utente e contenuti si è passati, con il Web 2.0, ai servizi interattivi e alle reti sociali ed ha cambiato, quindi, i parametri di riferimento.

È oramai all'ordine del giorno il tema cruciale del rapporto tra responsabilità della rete e diritti individuali e collettivi, tema delicatissimo che suscita un acceso dibattito tra chi pensa che Internet sia, per sua natura, un ambiente non suscettibile a qualsiasi forma di regolamentazione e chi ritiene, invece, che esso debba necessariamente conoscere, per svilupparsi ulteriormente, una nuova fase di costituzionalizzazione delle proprie regole di base e di maturazione, per così dire, istituzionale.

Mi fermerei qui immaginando che poi nel corso del dibattito sia possibile chiarire ulteriori punti.

PRESIDENTE. La ringrazio prof. Cardani per la sua relazione e per aver sollevato almeno due o tre questioni che sono realmente strategici. Su questo noi dovremmo prestare particolare attenzione perché quanto da lei evidenziato richiama la Commissione ad ulteriori approfondimenti. Do ora la parola al professor Giovanni Pitruzzella, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

GIOVANNI PITRUZZELLA, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*. Grazie Presidente. Ringrazio veramente e sinceramente la Presidente Boldrini e tutti gli autorevoli componenti della Commissione per i diritti e i doveri in Internet per esprimere il punto di vista dell'Antitrust in una materia così delicata non solo per la democrazia e i diritti ma per lo sviluppo dell'economia prevalentemente in Europa. Mi manterrò entro i dieci minuti quindi farò delle affermazioni mettendo poi a disposizione un testo scritto più circostanziato.

Comincio con tre premesse. La prima: l'Autorità condivide pienamente la scelta della Commissione di aver voluto stilare un catalogo dei diritti nella rete. Si tratta quindi di un superamento di quell'orientamento culturale secondo cui era sufficiente un'interpretazione adeguatrice dei diritti presenti nelle Costituzioni e nelle Carte internazionali per tutelare efficacemente la libertà nella rete. Certamente è corretto affermare che i diritti dei documenti costituzionali tradizionali debbano essere interpretati in modo tale da renderli effettivi nella rete, ma bisogna andare oltre, come questo documento sta facendo.

Seconda premessa: certamente il mondo del web può essere un luogo dove si realizzano la dignità della persona, interessi fondamentali, interessi, esigenze di libertà e, per questo, credo che il documento si concentri molto su l'individuazione delle minacce che possono venire dal potere pubblico e dal grande potere privato di chi gestisce le infrastrutture o gestisce i servizi nella rete.

Al riguardo, la questione che ritengo sia fondamentale affrontare è come tutelare gli altri utenti della rete e come tutelare interessi collettivi fondamentali. Cosa che i fatti drammatici mettono in evidenza anche con riguardo, come è stato detto poc'anzi, all'uso di Internet come strumento di proselitismo, di minacce, di violenza e anche di facilitazione di atti di violenza. Mi sembra che il documento sotto questo profilo ricorra alle tecniche tradizionali del costituzionalismo: la riserva di legge e la riserva di giurisdizione. Mi chiedo se, di fronte alla gravità dei problemi, non si possa spingere oltre la riflessione, perché vedo altrimenti forte il rischio, messo in evidenza anche da Soro, che prevalgano delle pulsioni autoritarie, contrarie ai diritti nella rete e così via. Mi permetto quindi di suggerire un approfondimento su questo profilo.

Terza premessa: rapporti tra i diritti della rete e mercato. Vado anche qui ad affrontare con l'accetta dei temi enormi. C'è la tendenza a vedere i diritti nella rete, la dimensione economica di Internet, quindi anche il mercato, come elementi configgenti. Personalmente non credo che le cose stiano così perché il mercato che dovrebbe emergere - dico dovrebbe ma poi nei fatti non è detto che sia così, dal sistema giuridico europeo - è in realtà un mercato che viene in qualche misura conformato dal diritto. È un ordine giuridico non è un ordine spontaneo, conformato dal diritto, proprio per fare sì che sia compatibile con diritti fondamentali, che siano rimediate le esternalità negative, che sia riconosciuto il ruolo centrale degli utenti e dei consumatori.

Proprio per questo credo che il rapporto non sia di antitesi ma - se viene visto così il mercato - di complementarità. Lo sviluppo della concorrenza su Internet,

evitando così l'accumulo di grandi poteri economici e l'abuso del potere di mercato, ampliare le libertà di scelta degli utenti, può servire a contrastare l'abuso da parte di chi è dotato di un forte potere di mercato.

Dopo queste premesse, facendo riferimento ad alcuni articoli, vorrei fare alcune osservazioni.

L'accesso alla rete. È, secondo il parere dell'Autorità, una norma fondamentale non soltanto ai fini dell'inclusione digitale e per la realizzazione del principio di eguaglianza ma anche perché se si vuole sviluppare l'economia digitale come strumento di crescita economica dobbiamo incidere non soltanto sul versante - come si tende a fare - dell'offerta, ma anche sul versante dello stimolo della domanda. Il documento è molto utile in questo senso anche perché affronta tutti i temi del divario digitale facendo riferimento anche a quella forma di divario che è quella culturale. Ciò credo fornisca così una base normativa per politiche pubbliche importanti. Personalmente vedo con grande favore il fatto che si affrontino alcuni nodi e si parli con chiarezza, come quello ad esempio della necessità di un intervento pubblico per colmare i divari infrastrutturali. Ciò significa che è una politica che ha dei costi, i diritti hanno dei costi. Il costo dei diritti è necessario ma in questo caso credo che dobbiamo sopportarlo, sia per quei profili di inclusività, sia per profili di stimolo alla crescita economica; ben venga quindi un quadro di ritorno, un quadro di politiche industriali. Del resto nell'indagine congiunta con l'AGCOM abbiamo sostenuto questa prospettiva. Con riguardo all'accesso alla rete vorrei sottolineare, seppur brevemente, due aspetti che credo siano cruciali. Oggi non si tratta soltanto di accedere alla rete, ma c'è anche un problema di accesso alle piattaforme proprio perché, tema evocato tante volte in pregevoli scritti di alcuni componenti di questa Commissione, per svolgere delle attività fondamentali nella dimensione materiale, attività non soltanto di rilievo sociale ma anche economico, è necessario accedere ad una piattaforma. Avere delle limitazioni all'accesso ad una determinata piattaforma può comportare dei gravi pregiudizi nello svolgimento di attività che riguardano la dimensione materiale. Ricordo un caso che sta seguendo l'Antitrust italiano con altre autorità europee, ma altri casi potrebbero essere in evoluzione, ossia quello che riguarda i soggetti tramite i quali si effettuano le prenotazioni alberghiere: Booking e Expedia. Se io non posso accedere in condizioni di parità a quella piattaforma come albergatore non potrò vendere i miei servizi. Il tema, quindi, di accesso alla piattaforma in condizioni di parità è un tema fondamentale e che probabilmente porta alla valorizzazione del principio di concorrenza. Non soltanto come tutela *ex post* da parte dell'Autorità per la concorrenza nazionale ma anche come regolamentazione *ex ante*. Strettamente collegato a questo è il tema dell'interoperabilità. Con enorme favore vedo il fatto che il documento abbia avuto la chiarezza di esporre anche i problemi. Quando nel documento si fa riferimento all'accesso fa riferimento alla libertà di scelta dei sistemi operativi e del software il che vuol dire interoperabilità; su questo argomento vi inviterei ad essere "vigorosi" e forti come lo siete stati.

Un altro tema, e vado a chiudere, è quello della neutralità della rete. Anche per noi è un tema fondamentale. C'è chi dice di stare attenti perché la neutralità può

essere un fattore di ostacolo agli investimenti e i grandi operatori delle telecomunicazioni dicono che soltanto se avremo la possibilità di vendere in modo differenziato l'accesso potremmo avere le risorse per gli investimenti. Di contro, si può osservare che proprio la neutralità della rete può costituire un elemento per stimolare l'innovazione nei servizi e nelle applicazioni online mantenendo contendibili i mercati, proprio perché per un nuovo entrante l'eventuale necessità di siglare accordi con gli operatori di TLC per assicurare un livello qualitativo elevato potrebbe essere un costo e una barriera all'accesso. Di sicuro in questo campo bisogna trovare un equilibrio perché forse, come ha detto il collega dell'AGCOM, il diavolo sta nei dettagli e - fermo restando il fondamentale principio della neutralità della rete - le sottigliezze per la differenziazione di alcuni tipi di servizi potrebbero essere oggetto di riflessione.

L'aspetto che a me sembra un po' sottovalutato riguarda la tutela dei consumatori della rete, quindi non soltanto chi accede per espandere la propria personalità per far valere la sua dimensione umana nella rete, non soltanto il tema dell'impresa che utilizza la rete per competere, ma c'è il tema della tutela del consumatore. La nostra esperienza rivela che - abbiamo tanti casi aperti, conclusi, sanzionati e così via - le possibilità di minaccia per libertà di scelta per il consumatore della rete sono notevolissime e la mancanza di fiducia del consumatore che utilizza strumenti come l'*e-commerce* sono degli ostacoli allo sviluppo a quello che potrebbe essere un terreno per l'economia o che comunque dà delle opportunità alle imprese. Ecco perché è necessaria una maggiore tutela del consumatore anche con riguardo alla formulazione degli articoli, per questo l'Autorità si permetterà di inviare una proposta con degli enunciati normativi.

Grazie, credo di essere rimasto nei dieci minuti.

PRESIDENTE. Grazie professor Pitruzzella per la precisione, non solo nel rispetto dei tempi, ma soprattutto per la ricchezza interpretativa che ha saputo offrire e per gli stimoli. Aspettiamo anche la proposta da lei annunciata.

Apriamo il dibattito. Cederò il coordinamento di questa seduta al professor Rodotà, mi scuso ancora con voi ma purtroppo ho un improrogabile impegno presso la Giunta per il regolamento.

Buon lavoro e a presto.

STEFANO RODOTÀ'. Non sono abituato a fare complimenti soprattutto sul lavoro ma credo che le tre relazioni che abbiamo ascoltato e l'ulteriore promessa di avere dei testi più articolati siano un contributo molto importante. Abbiamo di fronte a noi un lavoro molto difficile. Avere aperto una consultazione così ampia giustamente rimette anche in discussione qualcosa. Abbiamo comunque sempre sottolineato che si tratta di una bozza aperta, consapevoli dei limiti e delle lacune del testo; ciò è stato fatto non per concludere frettolosamente il lavoro ma perché sapevamo che avremmo avuto l'opportunità di avere dei contributi. Oggi sono arrivati in maniera molto significativa, altri ce ne sono stati, speriamo che altri ce ne

saranno. Penso, ma questo lo discuterà la Commissione, che forse un primo bilancio di come vanno queste consultazioni - reso in qualche modo pubblico - possa stimolare ulteriori elementi. Il ringraziamento di oggi, quindi, non è formale.

Voglio fare solo un'osservazione. Credo sia stato giustamente sottolineato il tema dell'accesso in tutta una serie di variabili. Volevo ricordare che, soprattutto in un momento così delicato - sfondo porte aperte lo so benissimo - c'è un aspetto del diritto di accesso che è rappresentato come manifestazione di libertà della persona. Nel momento in cui in una serie di paesi la limitazione dell'accesso diventa strumento discriminatorio - che è questione diversa dai temi sostanzialmente importantissimi che avete posto - evidentemente questo profilo dell'accesso assume una particolare autonomia e una particolare rilevanza che sarà sicuramente rafforzato - proprio perché le due questioni non sono assolutamente separate - dalle osservazioni che avete fatto su questo punto. Credo che voi abbiate dato molti suggerimenti per irrobustire il testo.

Ci sono tanti componenti della Commissione che vorranno prendere la parola, il tempo l'abbiamo e anche voi avete le vostre esigenze. Ha chiesto di intervenire Stefano Trumpy. Con l'occasione vi inviterei a fare un'autopresentazione per i nostri autorevoli ospiti.

STEFANO TRUMPY. Sono Stefano Trumpy, della Internet Society Italia, associato del CNR di Pisa. Ritengo che le tre presentazioni siano state estremamente utili. Non voglio commentarle tutte ma vorrei fare solo un esempio per far capire perché io penso che siano estremamente utili.

Il Presidente dell'AGCOM ha citato un famoso modo di dire "il diavolo si nasconde nei dettagli" ed è una cosa di cui noi dobbiamo tenere conto anche per decidere in questa Commissione a quale livello di dettaglio vogliamo arrivare. Una cosa è fare una semplice lista di principi, dove però i dettagli non vengono trattati. I dettagli biforcano i problemi, anzi li multiforcano ed è un fatto importantissimo.

L'esempio che volevo fare riguarda l'anonimato e il fatto che i creatori di materiale web non dovrebbero probabilmente avere diritto all'anonimato. Detto così è semplice, ma l'equiparazione dei creatori di siti web e gli editori è un terreno scivolosissimo, si rischia di iniziare a fare delle distinzioni. Ad esempio, da una parte ci sono i siti web che hanno idealmente una funzione di informare gli utenti su quella che è la realtà di un determinato prodotto o di una certa organizzazione, altra cosa sono invece i contenuti dei blog o dei *social media*. Si rischia di dover andare a definire bene dove inizia e dove finisce un ruolo assimilabile a quello di un editore, è sfuggevole. Ho fatto questo esempio per dire quanto sia difficile andare nei dettagli.

Un'ultima cosa. Quando si fanno queste iniziative bisogna avere ben presente anche lo scopo, ad esempio il Net Mundial - che c'è stato l'anno scorso in Brasile ed ha avuto un grande successo, dove si sono incontrati in una logica *multi stakeholder* governi, il settore privato, la società civile ed esperti di Internet - il suo scopo è stato diviso in due parti. Il primo è quello di definire i principi, come abbiamo fatto noi; l'altro scopo, che esige un lavoro più attento, è quello di elaborare - *the way to go* -

ossia quello che si deve fare per far sì che i principi vengano implementati. E questo è un lavoro che ha bisogno di approfondimenti ed ha bisogno di andare nei dettagli.

Ritengo che queste consultazioni siano molto utili anche per individuare una linea di evoluzione del nostro lavoro e per individuare meglio lo scopo, se fare un qualcosa prettamente italiano, se proporre gli intenti all'Europa.

STEFANO RODOTA'. Grazie Stefano Trumpy. Ha chiesto di intervenire Emilio De Capitani.

EMILIO DE CAPITANI. Rilancio sull'ultima parola di Trumpy. L'Europa. Le tre Autorità sono anche parte di reti europee. Conosciamo l'attività della rete delle Autorità per la protezione dei dati. Mi auguro che questa rete si trasformi nella futura autorità europea prevista dal regolamento sulla riforma della protezione dei dati. Vorrei sapere dalle Autorità sui media e sulla concorrenza, che sono pure parti di reti europee, qual è la loro percezione, qual è la cultura della loro autorità all'interno dell'Unione Europea sui temi che hanno affrontato. Perché un esercizio di diritto comparato su temi così complicati richiederebbe mesi, loro che li vivono tutti i giorni forse potrebbero dirci più rapidamente chi è "l'assassino".

STEFANO RODOTA'. Naturalmente raccogliamo le varie osservazioni e poi avrete il tempo necessario. Grazie. Ha chiesto di intervenire la professoressa De Minico.

GIOVANNA DE MINICO. Grazie Presidente e grazie ai Presidenti delle Autorità per le vostre belle e provocanti relazioni. Ho due semplici domande: una al Presidente Pitruzzella e un'altra al Presidente Soro. In realtà secondo me esiste un comune denominatore tra le due domande e sarò breve e semplice, mi auguro. Per quanto riguarda la normativa antitrust su Internet secondo lei, Presidente Pitruzzella, è sufficiente applicare la normativa che noi abbiamo, come tutti sappiamo una normativa integrata Europa-Italia, oppure è necessaria una *lex specialis* su Internet?

Faccio un esempio, per quanto riguarda Google; continuare a considerare i mercati dominanti da un punto di vista meramente merceologico, e quindi funzionale alla sostituibilità del prodotto, ciò finisce per non cogliere la dimensione di un fenomeno di un operatore orizzontalmente integrato. Ci sono delle indicazioni interessanti nella risoluzione di novembre del Parlamento europeo, in un passaggio forse sibillino e non propriamente chiaro, visto che prima abbiamo parlato di chiarezza, su questo punto. O introduciamo una norma speciale per Internet, la quale assolutamente "rivolta come un calzino" quelli che sono gli elementi costitutivi dell'illecito antitrust, e quindi il mercato non viene più assunto in funzione teleologica della sostituibilità del prodotto ma in funzione del bisogno della persona di conoscenza. Se il bisogno è quello della conoscenza, Google è dominante a prescindere dalla percentuale in ogni singolo settore perché fornisce una prestazione comune. Oppure questo risultato lo si consegue in sede interpretativa? È vero, lei mi

dirà, che la Commissione europea è ancora indietro per quanto riguarda le conglomerate però forse è un'interpretazione che si potrebbe stimolare.

Dicevo che la domanda ha un comune denominatore con quella che sto per rivolgere al Presidente Soro. Conosciamo bene la questione dei *big data*, come diceva lei prima e l'attenzione delle Autorità, vi seguo con molto interesse su questo profilo; ma, anche qui, è sufficiente applicare una normativa nazionale, una normativa europea e qualche pronuncia della Corte per quanto riguarda la finalità della legislazione - raccolta dei dati preordinata a quella finalità specifica, il consenso informato - oppure è necessaria una normativa che prenda in considerazione questo fenomeno che va oltre rispetto a quello che era il problema dei dati che riguardavano singoli soggetti rispetto a queste masse di dati che spesso vengono incrociate a prescindere dalla consapevolezza, figuriamoci dal consenso informato di chi le ha date? Senza considerare poi che in Europa si sta facendo strada un'ipotesi inversa, ne parlavo ieri con un mio collega, ossia che l'incrocio delle banche dati finirebbe addirittura per agevolare l'esercizio dei diritti fondamentali e che, quindi, ben venga questo incrocio. A me sembrava una follia giuridica ma questo è il *trend* che alcuni stanno sostenendo, altro quindi che tutela rafforzata ma tutela in questo caso indebolita.

In America una sentenza del 1997, forse troppo antica, riguardante i minori ACLU (American Civil Liberties Union) contro Reno dice che su Internet se non una legge speciale quanto meno serve una normativa che si renda conto della specificità. È questo che vi chiedo: interpretazione adeguatrice o legge speciale?

STEFANO RODOTA'. Grazie infinite. Ha chiesto di intervenire Marco Pierani.

MARCO PIERANI. Grazie. Sono stati interventi di estremo interesse e penso che saranno una ricchezza sulla quale potremmo confrontarci in futuro. È stato toccato più volte il tema dei consumatori che per la mia attività è cruciale. Farò delle domande su questo filone.

Per quanto riguarda, Presidente Soro, il suo commento sull'articolo relativo al diritto all'oblio della dichiarazione, ho seguito e avevo già letto la posizione di criticità espressa dal Garante rispetto alla legittimazione in capo a chiunque ad opporsi all'esercizio del diritto all'oblio e mi è chiara anche la *ratio*. Bilanciare gli interessi in campo è difficile e bisogna anche prendere delle posizioni se non si vogliono fare solamente delle dichiarazioni di principio non concretizzabili. Mi è chiaro, quindi, il discorso sull'eterogenesi che potrebbe esserci. D'altra parte non riconoscere questo diritto a chiunque vorrebbe dire limitare la legittimazione in capo a qualcuno e qui mi trovo in difficoltà ad individuare i soggetti legittimati.

Una via alternativa per evitare quell'eterogenesi da lei descritta, sulla quale condivido la preoccupazione, non potrebbe essere nella fase dell'esercizio da parte di chiunque all'opposizione la non pubblicazione dell'opposizione. In questo modo potremmo evitare il rischio di eterogenesi. Ho voluto andare nel concreto visto che il commento è stato molto puntuale.

Per quanto riguarda quello che ha detto il Presidente Pitruzzella, non può che essere da parte mia condivisibile l'affermazione secondo cui occorre rafforzare la dichiarazione nella parte relativa ai diritti dei consumatori. D'altra parte il gap informativo che si realizza soprattutto in Internet, e che colpisce il consumatore rispetto all'impresa, diventa superiore in Internet perché costituisce una limitazione alla libertà di scelta. A sua volta esso limita l'efficienza del mercato, per cui una forte tutela del consumatore si risolverebbe in una grande e più ampia garanzia dell'efficienza del mercato.

Volevo chiedere se l'intervento dell'Autorità - peraltro già molto forte soprattutto sulla base della disciplina delle pratiche commerciali scorrette, ma anche sulla base della normativa antitrust e quindi come intervento di *public enforcement* - non possa essere reso più efficiente, al fine di rendere un servizio migliore e puntuale. Quindi un maggior collegamento con il *private enforcement*, cioè a valle dell'intervento dell'autorità, che è puntuale e che molto spesso si sviluppa in una sanzione agli operatori o all'assunzione di impegni volti ad evitare comportamenti lesivi. Molto spesso, invece, molti operatori continuano a tenere un comportamento lesivo, magari perché le sanzioni vengono messe a *budget*. Quindi l'intervento dell'Autorità non si traduce in un puntuale esercizio del diritto del consumatore. Invece, una più puntuale e più veloce applicazione - penso ad esempio alla normativa sulla *class action* - in termini di *private enforcement* di quello che l'autorità ha già deliberato potrebbe essere - a mio avviso - utile nel dominio della rete.

Per quanto riguarda l'intervento del professor Cardani dell'AGCOM, i punti sono molti interessanti e nella sua premessa si faceva riferimento ad un'ampia zona grigia dove anche le autorità sono chiamate ad intervenire. C'è stato un dibattito all'interno della Commissione prima della stesura di questa che è una bozza della dichiarazione. Stiamo aspettando i contributi da parte di tutti e oggi abbiamo avuto un contributo molto rilevante sul tema del diritto d'autore, dove l'Autorità AGCOM è stata chiamata ad intervenire in un quadro legislativo - penso di interpretare, non so se era quello il riferimento - a mio avviso, precario. Non a caso il regolamento dell'AGCOM è stato rimesso alla Consulta per decidere sulla sua legittimità.

Vedo già che dissente, prof. Cardani, ma io ancora non ho espresso la mia opinione e volevo fare un intervento costruttivo, nel senso che io penso che l'Autorità si sia trovata a regolamentare un settore che aveva dei gap, infatti la rimessione alla Corte Costituzionale va sulla base non va sul regolamento, sul gap normativo e su questo la Consulta dovrà fare maggiore chiarezza. Nel frattempo però noi pensiamo che il diritto d'autore sia un tema rilevante per la nostra Commissione, anche e soprattutto perché il consumatore, nel dominio Internet - nel Web 2.0 che molti ormai definiscono Web 3.0 - diventa anche creatore di contenuti. Per cui la normativa italiana, ma anche quella europea, in cui c'è un ampio dibattito, dal mio punto di vista non tutela ampiamente anche il fruitore dei contenuti che molto spesso diventa anche costruttore di contenuti perché è una legislazione attempata. Per cui la mia domanda è: l'Autorità come vede un intervento che sia più ampiamente rivolto al futuro, una legislazione sul diritto d'autore che dia anche diritti più ampi al consumatore e

all'utente della rete, contemperandoli anche nel momento in cui legittimamente il proprietario del diritto di autore che si sente leso lo contesti, ma possa trovare una sua controparte nel consumatore, che è un'utente della rete e molto spesso diventa anche creatore? A mio avviso al momento non c'è, ma non per colpa dell'Autorità che ha regolamentato in questo quadro normativo, ma potrebbe esserci nel momento in cui il Parlamento si facesse carico di sollevare questa questione. Per cui vorrei sapere se dal punto di vista dell'Autorità che si è impegnata su questo fronte si sente l'esigenza di un intervento normativo sul tema.

STEFANO RODOTA'. Grazie molte. Noi abbiamo aspettato dei contributi ma ormai i fatti premono, vedo le ultime novità che sono arrivate, ad esempio, dalla Spagna in materia di disciplina. Benvenuta la domanda ed è ben attesa la risposta.

Ha chiesto di intervenire l'onorevole Stefano Quintarelli.

STEFANO QUINTARELLI. Buongiorno. Vorrei fare solo un paio di osservazioni. Quando si ha a che fare con i computer dalla nostra, per uno strano motivo, ci si aspetta sempre che le cose siano al 100 per cento deterministiche e che le soluzioni siano algoritmiche. Per esempio, sul tema dell'identificazione ci si aspetta di identificare con certezza le persone, trascurando il fatto che di per sé tutte le tracce che si lasciano online sono già un formidabile supporto a tutte le investigazioni e quindi facilitano già di gran lunga le azioni dei magistrati e così via. Ci sono altre reti dove le tracce ci sono necessariamente, la rete delle transazioni bancarie ad esempio, che per caratteristiche intrinseche invece garantiscono una piena tracciabilità.

Non sono un avvocato né un giurista, sono un informatico, però mi pare che nelle Carte costituzionali troviamo dei riferimenti a dei principi, tipo la felicità e il diritto al lavoro, però non ci si preoccupa di dire che non siamo in grado di assicurare il diritto al lavoro al 100 per cento della popolazione, oppure in che cosa si traduce la felicità essendo una cosa soggettiva. Queste cose però ci sono perché sono dei principi, sono delle linee guida verso cui tendere. Per cui credo che anche il principio della neutralità della rete sia sacrosanto come principio a cui tendere. Come richiamava prima il Presidente Cardani - giustamente - la tecnologia va in questa direzione. Noi dobbiamo, a mio avviso, cercare in una Carta di questo genere di dare il principio, la direzione a cui tendere; ci penserà poi il legislatore a declinarne i limiti, eccetera, a seconda del momento.

Il Presidente Recchi mi ha regalato una scatola con un cavo con 2.400 coppie di rame, forse qualcuno di voi l'avrà visto, ce n'è una anche in ufficio, è un cavo a 288 fibre. Ci siamo divertiti a fare il conto del rapporto di capacità tra i due, un cavo di questa dimensione è un cavetto della dimensione di un dito. Il rapporto è 1 a 800 mila, quindi, la tecnologia si sta evolvendo. Quello che serviva prima 2.400 abitazioni oggi ha una capacità, in una frazione della dimensione materiale, 800.000 volte superiore. Sarà 355 milioni di volte superiore non appena le cose che oggi sono in laboratorio finiranno in produzione. La scarsità di banda è destinata a sparire e questa, secondo me, è una cosa che facciamo bene a tenere in considerazione nelle

enunciazioni di un principio. Pur sapendo che poi in questo percorso necessariamente in alcune condizioni non tutti avranno lavoro e non tutti saranno al 100 per cento felici.

Si potrebbe in questo senso chiarire il passaggio sulla neutralità della rete, si potrebbe scrivere “il principio della neutralità della rete” per chiarire forse meglio.

STEFANO RODOTA'. Grazie molte. Ha chiesto di intervenire il professor Juan Carlos De Martin.

JUAN CARLOS DE MARTIN. Grazie presidente. Ringrazio anche i Presidenti delle Autorità per i vostri importanti contributi. Sono Juan Carlos De Martin, del Politecnico di Torino.

Mi permetto di fare due osservazioni di carattere generale, se me lo consente, Presidente. La prima: nei vostri contributi, per favore, indicate anche ciò che secondo voi manca, come abbiamo già accennato, e non soltanto imperfezioni di articoli esistenti, ma anche potenziare articoli che proprio mancano *tout court*.

La seconda osservazione: nel vostro contributo, vista la vostra competenza e la vostra esperienza, se ci aiutaste a capire anche dando indicazioni, in che modo rendere operativi gli articoli della Dichiarazione, cioè chi dovrebbe intervenire, se il legislatore italiano o europeo e così via, perché penso che il vostro contributo potrebbe essere molto utile a questo proposito.

Fatte queste due osservazioni di carattere generale sui vostri contributi, mi permetto di fare due osservazioni specifiche al Presidente Cardani. Ha parlato di alfabetizzazione digitale e allora le chiedo di aiutarci a capire. A un cittadino come me viene in mente il servizio pubblico, la Rai, come interlocutore con cui parlare di alfabetizzazione digitale e molti lo stanno facendo, se non direttamente AGCOM, chi può intervenire, in che sede e in che modo. Questo è un esempio specifico della premessa generale.

Secondo punto: neutralità della rete, e mi riallaccio a quanto detto da altri e in particolare dall'onorevole Quintarelli. È vero che ci sono interessi economici in parte divergenti sempre più complicati. La contrapposizione banale tra fornitore di contributi, i cosiddetti *over the top*, e Telcos è già superata dai fatti. In realtà c'è il rischio concreto che interessi che in questo momento sono i più forti, *over the top* e Telcos, si saldino proprio per prevenire una possibile competizione da nuovi fornitori di servizi di contenuti: una nuova Facebook, una nuova Google, nuovi fornitori che potrebbero emergere o che potrebbero anche non emergere se non viene mantenuta una piattaforma competitiva più aperta possibile.

Quindi da questo punto di vista mi riallaccio a quanto diceva l'onorevole Quintarelli, è vero che ci sono interessi economici divergenti ma non si tratta di capire chi far vincere - perché non è questo il punto - ma di capire quale architettura dare alla Rete. Quindi una scelta - noi ingegneri ci permettiamo di dirlo - effettivamente di carattere costituzionale per capire quale architettura dare a questa infrastruttura tecnologica, come strutturarla perché essa poi determinerà a valle il

modo in cui si esercitano molti diritti fondamentali, ma anche il modo in cui si esercita l'innovazione. Non a caso Lawrence Lessig diceva: «la rete, Internet è la più grande piattaforma di innovazione mai creata», ma lo è proprio perché sono state prese determinate scelte architettoniche a monte che non si chiedevano chi far vincere o chi far perdere nel duello economico, ma imponevano una determinata architettura che avrebbe favorito, appunto, apertura e competizione. È questa, quindi, la scelta che stiamo cercando di suggerire, di raccomandare.

STEFANO RODOTA'. Molte grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Paolo Coppola.

PAOLO COPPOLA. Grazie. Intanto volevo ringraziare i tre Presidenti per i loro interventi. Molte cose sono state dette e mi limito solo a una richiesta di chiarimento su un tema che mi sta particolarmente a cuore anche dal punto di vista scientifico - prima stavo facendo una ricerca anche sugli ultimi articoli ma sembra non sia stato ancora risolto - riguardante la raccolta massiva dei dati come il dottor Soro aveva detto prima. Occorre una particolare cautela nella raccolta massiva dei dati privilegiando gli anonimi. Però su questo continuo sempre a dire che, a quanto mi risulta, non esistono risultati scientifici che dimostrino che data una serie di *dataset* anonimi con opportune elaborazioni non è possibile estrarre, invece, dati sensibili o comunque identificare dati personali o un singolo record, quello che va sotto il nome di *differential privacy*.

Quindi mi chiedo se il Presidente Soro non riteneva forse possibile spostare la tutela non nella raccolta dei dati ma dopo, nell'elaborazione dei dati, ponendo particolare attenzione e limitando le elaborazioni a valle, dove forse potrebbe essere più facile identificare le cose che si possono permettere e le cose che non si possono permettere. Cercando di lasciare il più possibile la libertà nella raccolta dei dati per scopi, dove il consumatore magari è consapevole o ha dato l'autorizzazione alla raccolta, che possono permettere di trovare nuove applicazioni che si stanno sviluppando adesso. Cercare, quindi, di limitare il meno possibile il prima e porre una certa attenzione al dopo sulle elaborazioni successive.

STEFANO RODOTA'. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Giovanni Paglia.

GIOVANNI PAGLIA. Grazie. Mi associo anche io ai ringraziamenti. Ho una sola domanda per il presidente dell'AGCOM, attualmente voi potete, ovviamente su richiesta del tribunale, oscurare siti laddove venga accertata la diffusione di materiale illegale, pirata o di altro tipo. Questo succede spesso, in questi anni i provvedimenti sono stati numerosi almeno da quanto risulta da elenchi che ho potuto vedere.

In taluni casi, evidentemente, l'oscuramento ha delle ragioni oggettive non discutibili, ad esempio quando si offrono servizi illegali creati appositamente per ospitare copie pirata di materiale audiovisivo o altro. Esistono però, nel caso del peer-

to-peer in particolar modo, siti al cui interno si possono trovare contenuti legali come contenuti illegali, vengono ad esempio utilizzate da me per scambiare contenuti pienamente legali con qualcun altro o possono più o meno casualmente contenere contenuti illegali. In questo caso normalmente si procede con l'oscuramento del sito o dell'accesso IP. Senza differenziare in alcun modo l'utilizzo legale dall'utilizzo illegale. Da questo punto di vista vedo un limite molto forte del mio diritto all'accesso alla rete, perché mi viene negata la possibilità di continuare ad usufruire di un servizio che per sua natura è legale ed è stato oscurato solo in virtù del fatto che un terzo, per una possibilità tecnica ne ha fatto un utilizzo illegale. In pratica non ho più accesso a contenuti che erano "miei", ai quali fino al giorno prima potevo accedere. Purtroppo questa cosa accade.

Quindi mi chiedo, e chiedo a voi, che possibilità può avere il Parlamento ad intervenire, non tanto e non solo all'interno della Carta dei diritti - in cui noi nel ribadire il diritto all'accesso interveniamo anche su questo aspetto - per evitare quello che, dal mio punto di vista, non ho difficoltà a dirlo, è e rimane un abuso, forse ineliminabile dalla normativa invariata, ma è un abuso. Punirne, in questo caso, uno senza educarne cento perché ne facevano utilizzo illegale mi sembra una prassi scorretta.

STEFANO RODOTA'. Molte grazie. Ha chiesto di intervenire Lorella Zanardo.

LORELLA ZANARDO. Grazie. Sono Lorella Zanardo, mi occupo di formazione, sono docente e mi occupo in particolare di diritti dei giovani e delle donne. Mi ha interessato quello che diceva il professor Cardani - approfittando di questa occasione di scambio, anche per arricchire la bozza che la Commissione ha finora preparato di consigli e suggerimenti pratici - quando parlava a proposito del soggetto a cui spetta l'alfabetizzazione. È questo un punto che a noi, e a me in particolare, preme molto, ovvero a chi spetta l'alfabetizzazione.

Lei professore diceva che quando ci sarà un reale accesso per tutti Internet diventerà strumento di democrazia. Attualmente nel nostro Paese non è così, non tutti hanno accesso a Internet, non tutti i giovani e non tutti gli adulti. Cosa possiamo fare? Questo dato si scontra con altri dati visto che in questo momento noi abbiamo il più alto tasso di abbandono scolastico in Europa, il più alto tasso di analfabetismo funzionale di ritorno tra gli adulti e la percentuale più bassa di laureati in Europa.

A me piacerebbe molto, quando il documento sarà completo, arrivare a fornire delle raccomandazioni chiare, perché quello che sento dire da più parti, ossia che i nativi digitali non hanno bisogno di imparare niente perché nascono nativi digitali, è una grandissima fandonia. I ragazzi hanno assolutamente bisogno di alfabetizzazione, vedo migliaia e migliaia di ragazzini e ragazzine tutti nativi digitali che non sono assolutamente consapevoli di che cosa voglia dire un uso consapevole e democratico per esercitare i propri diritti in rete. Pertanto suggerimenti su questo punto sono graditissimi, ma sono graditi anche suggerimenti su come alfabetizzare gli adulti che

al tempo stesso sono analfabeti di ritorno. Questo è un punto su cui mi piacerebbe molto ascoltare anche la vostra opinione. Grazie.

STEFANO RODOTA'. Grazie infinite. Prima di passare alle repliche vorrei sottolineare che sono state fatte domande molto impegnative.

È un fatto positivo che, in particolare l'ultimo intervento, sia stato messo in evidenza un nesso molto forte tra le condizioni e il contesto all'interno del quale noi ci muoviamo. Evidentemente pensare all'educazione digitale, così come noi abbiamo intitolato l'articolo, in una situazione nella quale la regressione è quella che la dottoressa Zanardo ha ricordato va al di là come iniziativa, ma è da tenere presente.

Rinnovando la nostra gratitudine ai Presidenti delle tre Autorità, mi permetto di dire che probabilmente alcune delle questioni che sono state a loro rivolte potranno ottenere un chiarimento maggiore attraverso i documenti. Non credo che nessuno di noi riterrebbe da parte vostra una omissione se ci fosse un rinvio. Posso permettermi di aggiungere che se verranno dei suggerimenti in forma di emendamento non lo riterremo affatto come una sorta di illegittima intrusione ma, anzi, un contributo prezioso. Ci aspettiamo molto da voi, come vedete.

Un'ultima considerazione anche affinché da parte vostra ci sia una maggiore informazione. Si è più volte chiesto che fine farà questa bozza una volta che sarà divenuto un documento non più semplicemente aperto. Ci sono varie considerazioni che si possono fare. Documenti di questo genere, come voi sapete, in rete ce ne sono moltissimi, ma il nostro, come abbiamo sempre sottolineato, si distingue dagli altri perché è stato promosso in sede istituzionale e questa è anche la ragione dell'interesse che ha suscitato.

Quali saranno le conseguenze? Ci sarà uno stimolo all'attività parlamentare? L'onorevole Paglia, ad esempio, ci ha ricordato che alcune cose potrebbero già essere oggetto di iniziative parlamentari al di là di quelli che saranno i contenuti della dichiarazione. C'è quindi una funzione di stimolo culturale e politico.

Quali saranno poi le finalità? Credo sia stato chiarito molte volte dalla Presidente Boldrini che i destinatari di questa dichiarazione non sono nazionali, questo dovrà essere uno sforzo della Camera. Quando il lavoro della Commissione sarà concluso, il documento sarà nelle mani dei parlamentari che decideranno essi stessi che seguito dare, ad esempio un atto di indirizzo che metta il Governo nella condizione di poter partire da questa iniziativa per sue ulteriori iniziative. Sappiamo che in altri paesi questo accade, gli stimoli ci sono, chi lavora in sede europea sa quante volte ci sono iniziative nazionali che sono poi tradotte, ad esempio, anche attraverso le attività delle Autorità.

Mi sono permesso di dare questa ulteriore informazione, che poi lascia aperto anche il destino di questo documento. Noi abbiamo un obbligo di concludere i lavori di questa Commissione nella prospettiva che questo lavoro non rimanga una faccenda provinciale, nazionale, interna. Nasce all'interno del Parlamento italiano ma ha una sua ambizione "smisurata", se così posso dire.

Seguo l'ordine che era stato dato in precedenza e passo la parola al Presidente Soro.

ANTONELLO SORO. Grazie Presidente. Raccolgo la sollecitazione di Stefano Rodotà per evitare di dilungarmi molto su tutte le questioni perché richiederebbe un nuovo intervento. Alcuni aspetti che sono stati sollevati meritano, probabilmente, una più puntuale definizione scritta se riusciremo a farlo.

Partirei dall'assunto che noi ci occupiamo di un campo nel quale, ma questo è anche il cuore della dichiarazione, ci si muove molto sui principi e sul bilanciamento dei diritti. Questo mi serve per riprendere una provocazione, credo, della professoressa De Minico. Io eviterei l'oscillazione brutale, sempre.

Fino a un po' di tempo fa Internet era sciolta da qualunque discussione sulla regolazione e sull'intervento. Vorrei evitare, evidentemente non è questo l'auspicio di nessuno dei presenti, che ci venisse la tentazione di passare alla cristallizzazione in legge di un intervento che definisce cos'è giusto e cosa non è giusto fare in rete, sarebbe tra l'altro assolutamente velleitario. Giocherei molto sul percorso indicato in questa dichiarazione, che però è un percorso che è proprio - lo dico non per difendere la causa - delle autorità indipendenti, che cercano cioè di muoversi dentro un ambito, dentro una cornice in cui la legge disciplina un fenomeno ma lascia uno spazio e le Autorità cercano di coprirlo, quando ci riescono, spesso non ci riescono, per assecondare i processi di grande innovazione ancor più forti nell'ambito delle nuove tecnologie. Ma, come sempre accade, il diritto, per non essere molto indietro rispetto alla realtà, ha bisogno di soggetti che aiutino la nostra società a trovare una disciplina e in questa logica mi pare si stia muovendo molto l'orientamento anche europeo.

Credo che anche De Capitani abbia voluto fare una provocazione, lui è uno dei sensori più attenti e più informati di quello che sta capitando nell'ambito della nostra disciplina, per cui quando ci dice cosa sta capitando lui lo sa più di noi. Però a me sembra che nell'ambito della protezione dei dati in quest'ultimo anno ci sia stata una progressiva revisione delle rigidità e degli atteggiamenti ostili nei confronti proprio dei diritti e dei principi che sono i fondamenti della stessa bozza di regolamento. Per certi aspetti ormai siamo andati oltre quella stessa bozza di regolamento anche grazie alla giurisprudenza, non solo alle argomentazioni forti delle Autorità nazionali e dei governi. Mi sembra quindi che il contesto sia "prudentemente positivo".

Ci sono alcuni temi su cui probabilmente dovremmo tornare riflettendoci ancora. Quello dei *big data* è il tema, perché può essere declinato in mille modi e sicuramente l'ambivalenza in quell'ambito è portata ai massimi vertici. Nessuno oggi può pensare di contrastare un percorso che è andato molto avanti ed è bene che sia andato molto avanti. Il punto è come e in che modo si possa evitare che una capacità di rielaborazione di informazioni, che normalmente non è molto democratica anche quando viene fatta dagli organi istituzionali, possa diventare fonte di una nuova distribuzione del potere e di un processo di progressivo condizionamento di quelli che sono i più deboli, che è quello che accade sempre quando c'è un nuovo equilibrio di potere.

Le tecnologie oggi tendenzialmente consentono, sono assolutamente d'accordo con l'onorevole Coppola, di reidentificare sempre l'utente con approssimazione diversa a seconda dell'ambito. Come si può intervenire per evitare che questo potere consegnato a chi detiene tutte le informazioni le rielabori e possa rivelarsi alla fine un potere ostile nei confronti dei singoli e degli interessati i cui dati sono stati raccolti? È un'impresa ardua e naturalmente non esiste la ricetta magica, credo che dovremmo occuparcene e noi proviamo ad occuparcene sia nel momento della raccolta sia nel momento della elaborazione. Abbiamo anche provato a interloquire con il più importante motore di ricerca tramite un provvedimento generale riferito proprio alla rielaborazione.

Partirei però dalla considerazione che, già nella Pubblica Amministrazione italiana per atterrare un po', occorra un po' di giudizio in questo senso; mi fermo all'affermazione di principio, occorre più giudizio e avere presenti i fondamentali dei principi richiamati nella dichiarazione, ma che sono i principi della nostra Costituzione, come la proporzionalità. Rendere disponibile in rete tutto non è necessariamente un servizio per la trasparenza, qualche volta rende difficile alla fine capire ai più, e rende facile accedere a quelle informazioni a pochi. Anche qui si tratterà di fare una riflessione. Mi riservo, se riusciamo, di scrivere due righe più puntuali.

Vorrei soffermarmi solo un attimo su un tema che ho affrontato nel mio intervento in modo molto contratto. Il tema del diritto oblio che, in fondo, è uno dei temi che interroga di più, che ha sollecitato più discussioni, che pone in tendenziale contraddizione il diritto all'informazione e il diritto alla protezione dei dati personali. Sono due diritti naturalmente che vanno bilanciati, come dicevo prima, e che la sentenza indica che debbano essere bilanciati, ma prima ancora della sentenza anche le carte che presiedono alla definizione dei diritti nell'ambito dell'Unione europea che ci spingono a cercare il bilanciamento.

Detto questo, quanto allo specifico profilo della deindicizzazione, mi soffermo solo su questo aspetto che è l'indicazione specifica che discende dalla sentenza, ossia l'accesso a una determinata notizia attraverso il mio nome e non la notizia stessa. La notizia nel sito sorgente non viene messa in discussione, viene messa in discussione la possibilità che un cittadino europeo possa chiedere al motore di ricerca di sottrarre l'identificazione della notizia attraverso la ricerca tramite il proprio nome. La sentenza stabilisce e afferma un principio nuovo; il motore di ricerca non è una infrastruttura neutra, il motore di ricerca non utilizza un algoritmo neutrale, utilizza un algoritmo intelligente e indicizza quello che gli pare e non tutto. Il motore di ricerca decide autonomamente, responsabilmente cosa deve essere indicizzato. Non solo: fa anche l'anteprima in totale e autonoma elaborazione e spesso le frasi riportate nell'anteprima non sono neanche contenute nella notizia del sito sorgente. Se il motore di ricerca svolge una funzione da titolare del trattamento non può essere sottratto alle regole alle quali è assoggettato l'editore che detiene il sito sorgente.

Nel dibattito di questi mesi ci siamo chiesti se non si possa lasciare a un privato il potere di decidere cosa vada indicizzato, ma il privato già decide autonomamente

cosa può indicizzare e per converso l'editore di un importante quotidiano online in Italia o nel mondo è comunque un privato. Eppure quando noi abbiamo un cittadino che ai sensi dell'articolo 7 del nostro codice chiede di deindicizzare o addirittura cancellare un'informazione è autonomo nel suo comportamento, l'editore è comunque un privato che decide che una determinata notizia deve essere rimossa. Quindi non dobbiamo porci il problema del privato, ma dobbiamo porci il problema di quali sono i controlli che siamo in grado di esercitare.

Trovo che non sia giusto che tutti siano informati del fatto che un cittadino abbia ottenuto la deindicizzazione, non vedo quale possa essere la ragione. È capitato nelle prime applicazioni di questa sentenza che un importante quotidiano europeo abbia dato notizia: «ieri Google ha deciso di deindicizzare la notizia tal dei tali» e, naturalmente, quella notizia che era caduta nell'oblio è stata rilanciata e tutto il mondo ha saputo che un certo signore aveva ottenuto la deindicizzazione, ottenendo appunto quell'eterogenesi dei fini, ovvero ottenendo esattamente il risultato contrario. Il sito sorgente non ha il diritto di essere informato perché non è stato informato all'atto della indicizzazione e, quindi, anche il presupposto giuridico non c'è. Esiste certamente il rischio che Google o altri motori ricerca accettino troppe richieste. L'ho segnalato, per quello che vale; allo stato dell'arte questo non sta accadendo. Da noi accade un po' meno perché in Italia, grazie anche all'Autorità per la protezione dei dati personali, non nella mia gestione ma nella precedente, si è avviato un processo di interlocuzione con l'utilizzo dell'oblio già disciplinato, per cui la gente sa che se si rivolge al sito sorgente prima ancora che a Google, il sito sorgente risponde più velocemente perché il più delle volte accetta oppure non accetta e rimette poi in seconda istanza all'Autorità. Ma la tendenza non è quella di cancellare tutto e in ogni caso la notizia non verrà mai cancellata.

Ogni tanto viene posto il problema di prevedere un regolamento in cui si affermi quando l'oblio interviene. No, il bilanciamento dei diritti non può essere cristallizzato in una disciplina rigida, così come credo si stia comprendendo anche dai primi comportamenti che sia in Italia sia altre Autorità in Europa hanno avuto rispetto ai casi nei quali il motore di ricerca ha respinto la richiesta di deindicizzazione.

C'è un'enorme varietà di casistiche che non possono essere cristallizzate. Conta molto il ruolo delle Autorità indipendenti? Certo, conta molto e, anzi, credo che per quanto riguarda il bilanciamento dei diritti, in questo campo e negli altri, le Autorità indipendenti debbono essere aiutate in qualche modo a svolgere liberamente la propria funzione. Mi fermo qui.

STEFANO RODOTA'. Grazie infinite. Passo la parola al Presidente Cardani.

ANGELO MARCELLO CARDANI, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Grazie Presidente, sarò molto breve perché il principio fondamentale sul quale volevo basare la mia risposta è stato già enunciato da Antonello Soro.

La difficoltà di tutto questo argomento ai poveri occhi di un economista, io non sono un giurista, viene dal fatto che si tratta di contemperare i diritti che supponiamo tutti legittimi e, quindi, come tali degni di difesa. Come rilevava l'ingegner Trumpy, si tratta di un problema di dettaglio, cioè dove fermare il cursore nell'asticella fra i diritti. Questo è un vero problema di dettaglio che, peraltro, ha delle conseguenze che di dettaglio non sono, perché sono conseguenze di implicita prevalenza non totale, mai totale, ma prevalenza di un diritto sull'altro.

Questo è il principio base - o la difficoltà base come preferite definirla - con la quale io personalmente, e l'Autorità da me presieduta si scontra continuamente. Per questo motivo, essendo un esercizio di estrema difficoltà, noi da sempre, almeno a mia memoria, abbiamo chiesto interventi legislativi come ad esempio sul *copyright online*. Sono quattro anni che chiediamo interventi legislativi, li ha chiesti il mio predecessore e li ho chiesti io. Il Parlamento è libero di intervenire, sempre, indipendentemente dagli inviti a farlo, però se devo guardare la mia coscienza posso dire di averlo fatto e di appartenere a una Istituzione che lo ha sempre fatto, quindi non ho assolutamente nessun dubbio né alcunché da rimproverarmi da questo punto di vista. Possiamo dire che il mio fine è modesto e cioè evitare le rogne, come si suol dire, però è così. Quando si tratta di difendere i diritti fondamentali credo che il Parlamento sia l'unico autorizzato a intervenire, se lo vuole fare lo fa, ma se non lo vuole fare non mi accusa di non averlo chiesto.

Onorevole Paglia, noi non abbiamo mai oscurato nessun sito, il Presidente Soro forse, ma io no e, quindi, il suo ragionamento mi sembra manchi di base.

Per quanto riguarda l'alfabetizzazione mi rifaccio a quello che diceva prima il Presidente: i diritti costano e, quindi, deve esserci qualcuno che deve pagare per far sì che l'alfabetizzazione si diffonda. Ma chi? Di nuovo non spetta a me deciderlo, sicuramente un buon candidato è la Rai. La Rai si appresta a rivedere il contratto di servizio e in quell'occasione l'Autorità stende le linee guida, faremo in modo di indicarlo. Ovviamente l'altro candidato fondamentale è la scuola, non vedo altri soggetti.

Per coloro, per i ragazzi che hanno accesso all'attrezzatura fisica - a un tastiera e a uno schermo - l'alfabetizzazione digitale è abbastanza diffusa, il problema che si presenta di nuovo è la discriminazione. Ci sono quelli che non hanno accesso all'attrezzatura fisica e vengono letteralmente discriminati, ma discriminati seriamente in termini di occupazione e di tutto ciò che ne segue.

Credo di aver risposto grosso modo a tutti. Il professore De Capitani parlava di reti europee. AGCOM appartiene alla chiamiamola rete europea denominata BEREC, che è l'associazione dei regolatori delle telecomunicazioni. Credo che il BEREC abbia una posizione al momento estremamente attendista su queste cose perché, come tutte le autorità nei vari paesi, si rende conto della delicatezza dell'argomento. A *fortiori ratione* la delicatezza diventa esponenziale quando si tratta di un'Autorità, come può essere la Commissione Europea o in generale le Istituzioni, che tentano di imporre qualcosa a varie autorità e a vari Parlamenti nazionali.

L'atteggiamento, quindi, è sempre estremamente prudente anche se non è una buona cosa. È comprensibile, ma non è una buona cosa perché è evidente che tutto ciò che si applica alla rete ha un minimo senso se viene applicato a tutta la rete. Laddove esistono buchi, come ad esempio potrebbe essere l'universo mondo tranne l'Europa, il cui accordo su una posizione comune potrebbe essere un passo avanti ma non sarebbe sicuramente la chiusura del problema.

Grazie.

STEFANO RODOTA'. Grazie molte. Passo la parola al Presidente Pitruzzella.

GIOVANNI PITRUZZELLA, *Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*. Grazie anch'io sarò molto breve, rinviando poi al testo scritto per un'analisi più approfondita.

Mi riallaccio proprio a quello che diceva il collega Cardani sulle reti di autorità indipendenti. Approfitto dell'occasione per ricordare che il *network* delle autorità per la concorrenza è il *network* più antico, è nato prima di tutti e soprattutto ha una grande storia di successo. Cioè noi applichiamo direttamente il diritto europeo senza bisogno di filtri nazionali, trattiamo casi di rilevanza europea con un coordinamento costante all'interno del *network* direi giornaliero. Lo scambio di informazioni con la Commissione, con le autorità consorelle, è giornaliero così come le riunioni. Al contrario di quanto avviene, ad esempio, nel settore delle TLC dove i rapporti tra la Commissione e i regolatori nazionali sono vivaci, al contrario i nostri rapporti sono assolutamente, come del resto sa anche il Presidente Cardani che del resto l'ha vissuto in prima persona, fluidi ossia operiamo in sinergia totale.

Lo dico anche con riguardo al tema che ci occupa. Le prese di posizione delle Autorità nazionali antitrust comunque risentono del clima che si respira a Bruxelles, risentono di quello che viene detto nelle riunioni con il Commissario e con i Presidenti delle altre Autorità antitrust. Vorrei ricordare che l'attuale Commissario alla concorrenza, Margret Vestager, ha indicato tra le priorità della Commissione - per quanto riguarda l'intervento a tutela della concorrenza - proprio l'economia digitale. Ha indicato dei settori prioritari e l'economia digitale rientra tra questi e credo che questo avrà delle incidenze anche sulla attività delle varie Autorità.

Fatta questa premessa nel settore di Internet, lo dico alla buona, occorrono degli strumenti giuridici differenziati rispetto alle normali categorie usate dal diritto della concorrenza? La mia opinione, che riflette anche un po' il clima che si respira nell'ambito del *network*, è no. In altre parole, i concetti indeterminati utilizzati dal diritto alla concorrenza hanno dimostrato, nel corso degli anni, una flessibilità tale da poter essere riempiti da teorie economiche, da analisi differenziate e, quindi, sono degli strumenti ancora utili.

Certamente su questi campi esiste un'elaborazione teorica, per esempio, la ricostruzione del *market power*, dei mercati rilevanti e così via, che è molto avanzata. È evidente però che tutte queste innovazioni che riguardano più la sfera dell'analisi culturale e che poi, ad un certo punto, viene recepita dalle azioni delle Autorità e la

Commissione, poi eventualmente avallata dal giudice, richiede un coordinamento europeo. Non è pensabile che un settore del genere, l'antitrust nazionale, ad esempio, pensi ad una configurazione del potere di mercato diversa rispetto a quello dell'Autorità tedesca. Però certamente sono temi su cui ci si sta muovendo e, quindi, nessuna legge speciale per Internet, almeno per quanto concerne soltanto il campo della tutela della concorrenza.

Siamo d'accordo sul fatto che forse - e l'ho detto anch'io, infatti mi permetterò di fare una proposta emendativa - un riferimento alla tutela del consumatore nella Carta in discussione oggi che ha alte ambizioni, probabilmente è opportuno.

Sul rapporto *public enforcement* e *private enforcement*, si sfonda una porta aperta perché ho sempre sostenuto che tanto in materia di tutela della concorrenza quanto in materia di tutela del consumatore, la tutela è efficace se alle azioni guida delle Autorità o della Commissione poi non c'è un ricaduta in termini di azioni di risarcimento; ma la direttiva sul *private enforcement* che il Governo dovrà recepire, direttiva cui l'Autorità italiana ha dato un contributo importante - molte delle nostre proposte sono state accolte - credo si muova in questa direzione. Forse l'augurio è che il Parlamento stimoli il Governo a recepire rapidamente la direttiva sul *private enforcement*.

Per quanto riguarda le tecniche di redazione del documento, lo diceva l'onorevole Quintarelli facendo riferimento alla Costituzione americana e alla nostra Costituzione sul diritto al lavoro, si apre un tema enorme sulle tecniche di redazione di questi atti. Però credo che il vostro sia un documento che adotta come tecnica di redazione quella dei principi, giustamente in una materia del genere, in un documento che ha un'aspirazione costituzionale e, quindi, non abbiamo delle regole che si applicano nella forma del tutto o niente ma abbiamo dei principi che vanno tra di loro bilanciati. Bilanciati sia all'interno del sistema di questa Carta ma anche con altri principi che esistono in questo sistema normativo multilivello. Per cui ben vengano queste affermazioni; per esempio sulla neutralità della rete anch'io ritengo che probabilmente è un principio, un obiettivo che va realizzato man mano che le condizioni di ordine tecnologico e economico lo consentiranno. Però è molto importante che nel documento ci sia, anche per quello stimolo culturale - e direi anche politico - che la Carta dovrà dare alle Istituzioni nazionali e soprattutto europee quantomeno.

Per quanto riguarda il suggerimento di dire quello che eventualmente manca nella Carta, siamo felici di raccogliere questo consiglio, però riteniamo che la Carta sia abbastanza completa, cioè sia un ottimo punto di partenza. Sottolineo ancora che, a mio parere, è molto utile il fatto che le scelte siano state fatte in modo chiaro senza troppi compromessi dilatori.

Sul problema del diritto autore, è stato detto tutto. L'Autorità Antitrust - come del resto ha fatto anche l'AGCOM - già nei primi atti ha fatto delle segnalazioni al Parlamento, sollecitando una revisione della disciplina sul diritto d'autore, fermo restando che poi ci sono delle implicazioni europee fortissime. Probabilmente qui la presenza di riserve di legge previste in Costituzione richiede un intervento del

Parlamento. Detto questo c'è una tematica sul diritto d'autore su Internet che è un po' diversa da quella normalmente trattata, il fatto che il diritto d'autore talvolta viene strumentalizzato per creare delle barriere. Ossia nel mondo del Web tanti operatori, soprattutto *over the top*, possono sfruttare i loro diritti di privativa per impedire, attraverso una utilizzazione particolare e anche distorta - per impedire l'innovazione e la presenza di nuovi soggetti. È un tema enorme che non credo rientri nei vostri fini però va tenuto presente.

Si è parlato di siti oscurati. Noi abbiamo oscurato i siti che vendevano prodotti contraffatti, cioè siti a cui ci si collega per acquistare una scarpa Nike oppure una cintura Prada, nei quali appare il logo Prada ma che in realtà sono siti che operano dalla Cina e vendono dei prodotti contraffatti e, in taluni casi come quello delle scarpe, anche con problemi di tossicità dei materiali usati. Ma credo che sarebbe opportuno disciplinare questo aspetto, non tramite una Carta di principi e per questo non ne ho parlato, ma in sede legislativa. On Paglia, non so chi l'abbia fatto ma non li abbiamo oscurati noi i siti da lei citati. I siti che abbiamo oscurato sono tutti cinesi. Però al di là di chi è stato, perché qui interessa poco, certamente il tema che lei ha posto è un tema serio e il Parlamento dovrebbe disciplinare quest'ambito. Anche su questo tema abbiamo chiesto più volte una disciplina organica.

Sulla stabilizzazione è già stato risposto, non posso fare altro che sottoscrivere quanto detto dai colleghi, naturalmente con lo scritto saremo più esaurienti.

Ripeto, noi abbiamo oscurato centinaia di siti, ma sono siti cinesi.

STEFANO RODOTA'. Credo di poter ringraziare a nome di tutti i tre Presidenti, "i tre tenori", che ci hanno onorato oggi della loro presenza. Anche un grazie fiducioso in prospettiva di quello che poi ci manderanno. Grazie ancora e arrivederci.

La riunione termina alle ore 12,40.